COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 40 DEL 16/03/2023

OGGETTO:	Approvazione fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile dell' anno 2023

L'anno duemilaventitre, addì sedici, del mese di Marzo, alle ore 11:15, nella sala delle adunanze.

Convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	VINCENZO GIOVAGNORIO	SI
VICE SINDACO	ANNA MASTRODDI	--
ASSESSORE	GIUSEPPE MASTRODDI	SI
ASSESSORE	CHIARA NANNI	--
ASSESSORE	POGGIOGALLE ANGELO	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Assume la presidenza VINCENZO GIOVAGNORIO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA PICCHI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi, accertati e proclamati

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato:

- Di approvare il piano del fabbisogno del personale flessibile 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 11-ter, del DL 29.12.2022 , quale sottosezione del PIAO, e nella sola parte relativa all'assunzione di n. 1 vigile urbano stagionale per 5 mesi (aprile/agosto) e n. 1 vigile urbano per 3 mesi (aprile e luglio/agosto) per far fronte alle necessità dell'ufficio di polizia Locale nel periodo delle festività Pasquali e della festa della Municipalità del Volto Santo, oltre che del periodo estivo;

- Di dare atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

- Di pubblicare il presente piano del fabbisogno di personale flessibile 2023 in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime valutazione favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza delle richiamate assunzioni in vista dell'approssimarsi delle festività richiamate.

Proposta di delibera Giunta Comunale n. 341 del 09/03/2023

Servizio	AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio	UFFICIO AMMINISTRATIVO
Proponente/Relatore	POGGIOGALLE ANGELO

OGGETTO:	Approvazione fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile dell' anno 2023

L'ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che nella seduta del 10 gennaio 2023 il Consiglio comunale ha adottato:

- la deliberazione n. 2 del 10.01.2023 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (Dup) – periodo 2023/2025 – determinazioni",

- la deliberazione n. 3 del 10.01.2023 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ex D.Lgs n. 118/2011 ed allegati. Approvazione" ;

Richiamati:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 che prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

- l'art. 2 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;

- l'art. 4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 che statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 89 del D.lgs. 267/2000 che dispone che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, che prevede: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.i, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002): a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i.;

- l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 33 del D.lgs.165/2001 che dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

- l'art. 6, comma 3, del D.lgs. 165/2001, in materia di dotazione organica, prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

- il Decreto dell'8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione che ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione; le linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Semplificazione indicano le modalità con cui determinare la dotazione organica nel limite di spesa potenziale ed in particolare: partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto; successivamente si dovrà verificare che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite non superi, per gli enti locali, il valore medio della spesa del personale sostenuta nel periodo 2011-2013;

Visti:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, che ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica;

- il D.M. 30 giugno 2022, n. 132, recante la regolamentazione del contenuto del PIAO e che, di fatto, all'art. 8, comma 2), ha differito il termine per l'approvazione del PIAO per gli Enti locali al 30 maggio 2023;

Considerato che l'art. 10, comma 11-ter, del DL 29 dicembre 2022, n. 198, ha stabilito che, nelle more dell'approvazione del PIAO, le amministrazioni possono comunque approvare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per le assunzioni a tempo determinato finalizzate

all'attuazione del PNRR, nonché all'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica;

Ritenuto pertanto provvedere ad approvare il fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile prevedendo assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee dell'Ufficio di Polizia Locale, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, stante l'approssimarsi delle festività pasquali e della festa della Municipalità del Volto Santo;

Dato atto che alla spesa conseguente a dette assunzioni, pari a complessivi € 23.200,00 al lordo degli oneri riflessi, si farà fronte con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada, ai sensi dell'art. 208, comma 5 bis, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e che detto fabbisogno è già stato certificato dall'Organo di Revisione dell'Ente nell'ambito del DUP - Documento Unico di programmazione - 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2023;

Dato atto, altresì, che le ulteriori esigenze di assunzione di personale a tempo determinato per l'anno 2023 saranno inserite nel redigendo PIAO, sezione 3 – Organizzazione e risorse umane – sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Evidenziato, in merito alle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28 del decreto-legge 78/2010, successivamente modificato, primo e secondo periodo, secondo cui a decorrere dall'anno 2011 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009;
2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge n. 90/2014 ha inserito il settimo periodo al richiamato articolo secondo cui tali limitazioni non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 e successive modificazioni; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può superare la spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009;
3) la deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna, n. 130 del 16 settembre 2015, la quale afferma che la spesa relativa alle assunzioni di vigili stagionali finanziate con i proventi derivanti

dalle sanzioni al Codice della Strada, deve essere esclusa dal calcolo del limite per il lavoro flessibile previsto dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010;

Vista, altresì, la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Considerato comunque, in merito al vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, che questo Ente rispetta il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari ad € 85.621,43;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 186 del 16.08.1999 e successivamente integrato e modificato;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato:

- Di approvare il piano del fabbisogno del personale flessibile 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 11-ter, del DL 29.12.2022 , quale sottosezione del PIAO, e nella sola parte relativa all'assunzione di n. 1 vigile urbano stagionale per 5 mesi (aprile/agosto) e n. 1 vigile urbano per 3 mesi (aprile e luglio/agosto) per far fronte alle necessità dell'ufficio di polizia Locale nel periodo delle festività Pasquali e della festa della Municipalità del Volto Santo, oltre che del periodo estivo;

- Di dare atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

- Di pubblicare il presente piano del fabbisogno di personale flessibile 2023 in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime valutazione favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza delle richiamate assunzioni in vista dell'approssimarsi delle festività richiamate.

L'Assessore al Personale

Angelo Poggiogalle

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Roberta Amiconi

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)
Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	Approvazione fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile dell' anno 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 09/03/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 10/03/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

Firma in originale apposta sulla proposta

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco
F.to VINCENZO GIOVAGNORIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MARIA PICCHI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 508

Il 16/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 40 del 16/03/2023 con oggetto:
Approvazione fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile dell' anno 2023

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data 16/03/2023 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 16/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F. to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 16/03/2023 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 16/03/2023

Il Responsabile dell'Esecutività
F.TO DOTT.SSA MARIA PICCHI